

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1343

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori STANZANI GHEDINI e TERRACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1995

Norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della
Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. - Le difficoltà gestionali che da tempo caratterizzano la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo richiedono misure che, pur nel rispetto della peculiarità di servizio pubblico svolto dalla RAI, assicurino una efficace amministrazione della società finora condizionata da interessi politici e clientelari e non certo votata ad una gestione equilibrata di bilancio.

Ci rendiamo conto che le norme che andiamo a prevedere in ordine alla nomina ed alla revoca del Consiglio di amministrazione non sono risolutive ma intendono solo superare quella impostazione che non ha dato nel passato frutti positivi sia a livello finanziario che in merito alla tanto conclamata *par condicio*, riaffidando alla competenza di tecnici la gestione della concessionaria. In tal modo si individueranno meglio le competenze e le responsabilità necessarie ad amministrare un'azienda con oltre 100 miliardi di capitale, più di 10.000 dipendenti, venti sedi distaccate, una vasta organizzazione commerciale in Italia e all'estero, partecipazioni azionarie in decine di società.

L'iniziativa legislativa consta di un solo articolo con il quale si prevede la modifica dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, che, come è noto, nella parte presa in considerazione è temporaneamente modificata dal decreto legge 22 dicembre 1993, n. 721 (il cosiddetto «decreto salva RAI») che, dopo la quinta reitera stenta a trovare in Parlamento i consensi necessari per essere convertito in legge.

Con la modifica proposta si dispone che il Consiglio di amministrazione della RAI Spa venga nominato dall'assemblea dei soci che nel caso in questione è composta dall'IRI e dalla SIAE. Le qualità professionali dei consiglieri, il loro numero, la nomina del Presidente e le incompatibilità sono quelle previste dalla legge n. 206 del 1993 e riconfermate dal decreto-legge citato, con una unica aggiunta relativa all'incompatibilità alla carica di consigliere per i dipendenti RAI. Si torna, quindi, ad applicare le norme del Capo V del codice civile in materia di società per azioni evitando che un'interpretazione alquanto ampia dell'articolo 2461 del codice civile trasformi una società per azioni in un ente pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla assemblea dei soci.

3. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con la figura di dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa».

